



**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI**

ART. 1 - OGGETTO

La vigente normativa regionale (L.R. n. 47/1991 ed regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 11/R/2005) prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di civile abitazione dove sono residenti persone disabili. A questo scopo si definiscono le modalità per la ricezione, l'esame e la liquidazione delle richieste di contributo.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono presentare domanda per accedere ai contributi regionali:

- persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo che assumano la residenza negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche entro tre mesi dalla data della comunicazione del Comune di ammissione al contributo quale beneficiario;
- i soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati ai punti precedenti.

Non sono ammesse domande relative ad interventi su unità immobiliari che hanno già usufruito in precedenza di contributi derivanti da fondi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 3 - INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Sono ammessi ai contributi gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- in tutte le civili abitazioni, anche se non di proprietà, ivi incluse le relative pertinenze definite ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui al precedente articolo;
- in tutte le parti condominiali delle abitazioni di cui al punto precedente, definite ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

Gli interventi devono essere finalizzati a garantire l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali o e a valorizzare la capacità residue del richiedente.

Gli interventi possono essere realizzati anche in alloggi ERP (proprietà, affitto, comodato), previa presentazione di autorizzazione scritta dell'Ente titolare dell'alloggio.

Gli interventi ammessi al contributo possono consistere in:



Città di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

- opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
- acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive.

La domanda può riguardare un solo intervento o un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi, ovvero una pluralità di interventi tra quelli ammissibili realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali, o la realizzazione di una o più opere edilizie congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature.

Le opere edilizie realizzate e le attrezzature acquistate dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia.

Non sono attribuiti contributi per alloggi di nuova costruzione.

I lavori possono iniziare solo dopo la data di presentazione della domanda.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ALLEGATI RICHIESTI

La domanda per la concessione del contributo, corredata dalla documentazione prevista, con l'indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare e da installare, dei relativi preventivi di spesa, possono essere presentate dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web comunale, nella sezione Servizi, al link: <https://www.comunefiv.it/servizi-categoria/catasto-e-urbanistica/>.

La domanda, va trasmessa al Comune, debitamente compilata e completa di tutti gli allegati richiesti, con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo c/o Palazzo Comunale, nei giorni dal Lunedì al Venerdì negli orari di apertura al pubblico;
- inviata tramite servizio postale mediante Raccomandata, al Comune di Figline e Incisa Valdarno, piazza del Municipio n. 5;
- inviata tramite pec a: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

La domanda dovrà essere presentata prima della realizzare gli interventi edilizi e prima dell'acquisto delle attrezzature.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente e nel caso di chi esercitare la tutela o la potestà o l'amministrazione di sostegno;
- copia conforme del certificato rilasciato dall'autorità competente attestante che il richiedente è persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo, in quest'ultimo caso la certificazione non può essere datata anteriormente ai due anni;
- preventivo di spesa e progetto dettagliato relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, dichiarando che i lavori non siano stati avviati o realizzati;
- preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all'acquisto e all'installazione di attrezzature finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, di chi richiede il contributo ovvero di chi l'abbia a



Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

carico;

- benessere del proprietario dell'unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario).

Nel caso in cui nello stesso edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento, la domanda viene presentata da uno solo di essi.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio competente verifica la documentazione ricevuta entro 30 giorni richiedendo eventuali integrazioni. La richiesta di integrazioni sospende il procedimento.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste entro il termine indicato o in caso di mancato accoglimento delle stesse da parte del responsabile del procedimento, la domanda per la concessione del contributo non potrà essere accolta.

Le domande prive di ISEE non saranno accoglibili.

Il Servizio competente si riserva il diritto di effettuare un sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi e verificare la rispondenza degli interventi all'oggetto della richiesta di contributo.

ART. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Le domande pervenute saranno valutate da un'apposita Commissione Tecnica la quale attribuirà, ad ognuna di esse, un punteggio determinato ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale n. 11/R/2005.

1. In relazione alla gravità della disabilità, accertata dalle autorità sanitarie competenti, un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), come segue:
 - persone non deambulanti con disabilità totale, 70/100;
 - persone con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100, con la seguente specificazione:
 - disabilità grave: 40/100;
 - disabilità completa: 60/100;
2. in relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente si attribuiscono, un punteggio massimo di 30 punti su 100, come segue:
 - intervento coerente con la disabilità accertata: 15/100
 - intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30/100.

A parità di punteggio è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, di chi richiede il contributo ovvero di chi l'abbia a carico.

A parità di punteggio e di ISEE è data priorità alla richiesta presentata per prima.

ART. 7 ADOZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE VALIDAMENTE PRESENTATE

La graduatoria delle domande pervenute nell'anno sarà definita entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Entro tale data il Comune rende pubblica la graduatoria dei soggetti che hanno presentato



Città di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

validamente la domanda per il contributo, ordinata sulla base dei punteggi determinati secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 11/R del 2005, riproposti nel precedente articolo.

Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comune chiede alla Regione le risorse economiche per finanziare le domande ammesse in graduatoria e trasmette il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande e finanziate.

In base alle risorse messe a disposizione dalla Regione il Comune individua con un proprio atto i soggetti finanziabili, ai quali sono inviate da parte del Servizio competente le istruzioni necessarie alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute e gli interventi realizzati.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il finanziamento rimane subordinato alla presentazione al Servizio competente della documentazione relativa alle spese sostenute e agli interventi realizzati, entro 60 giorni dalla data di richiesta della documentazione da parte del Comune, pena la decadenza dal contributo medesimo.

ART. 8 - ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO

Tipologia 1. Per la realizzazione delle opere edilizie, possono essere concessi contributi non superiori al 50% delle spese sostenute comprese le spese tecniche per un importo non superiore a € 7.500,00;

Tipologia 2. per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50% delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a €10.000,00.

I due contributi sono cumulabili fino ad un massimo di €. 17.500,00.

A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo per tipologia di intervento.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE

Le spese per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni devono essere documentate con fatture quietanzate e/o ricevute di pagamento.

In caso di decesso della persona disabile per la quale è stato richiesto il contributo, il corrispettivo può essere erogato agli eredi se gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche sono stati realizzati prima del decesso e siano sempre presenti e funzionanti almeno fino alla data del decesso. In questo caso, oltre ai consueti documenti attestanti la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, devono essere inviati:

- il certificato di morte (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa e sottoscritto ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) che deve essere avvenuta in data successiva a quella di ultimazione degli interventi e pagamento delle notule/fatture;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli eredi. In caso di rinuncia all'eredità il contributo suddetto non sarà erogato;
- in caso di presenza di più eredi occorre la delega ad un solo soggetto designato alla riscossione del contributo.

ART. 10 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO



Città di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

I contributi saranno erogati dopo l'esecuzione delle opere e l'installazione delle attrezzature, sulla base di fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.

Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria, per soddisfare un maggior numero di richieste, l'entità del contributo erogabile sarà ridotta nella misura del 10% secondo quanto specificato dal comma 2 dell'art. 8 del D.P.G.R. 3 Gennaio 2005, n° 11/R.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate, per la formazione della nuova graduatoria.

Nel caso in cui il contributo concesso dalla Regione Toscana non fosse sufficiente a soddisfare pienamente la domanda di un soggetto, il Comune comunicherà la situazione all'interessato il quale potrà:

- accettare il contributo a disposizione consapevole di non poter ottenere successivamente la differenza tra il contributo richiesto e quanto è possibile liquidare;
- rifiutare il contributo a disposizione e concorrere nuovamente secondo quanto specificato dal comma 6 dell'Art. 6 del D.P.G.R. 3 Gennaio 2005, n° 11/R.

Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso.

Non sono ammesse a contributo somme ulteriori rispetto e quelle che il richiedente ha indicato nella domanda.

ART. 11 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

Legge Regione Toscana 9 Settembre 1991 n. 47 "Norme sull'eliminazione della barriere architettoniche" e ss.mm.ii: individua gli ambiti di competenza dei Comuni per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili;

Regolamento Regionale n. 11/R del 3 Gennaio 2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 quater della Legge regionale 47/1991": disciplina le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande di contributo.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa richiamo al Regolamento 11/R del 03/01/2005, Regione Toscana, "Regolamento di attuazione dell'art. 5 quater della Legge Regionale 09/09/1991 n. 47".